

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Peek & Cloppenburg KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Renck, M. Petersenn e C. Stöber, avvocati)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 maggio 2018 (procedimento R 115/2005-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg (Amburgo) e la Peek & Cloppenburg (Düsseldorf).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) è condannata alle spese.

(¹) GU C 392 del 29.10.2018.

Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek's)

(Causa T-535/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Peek's – Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 – Coesistenza della denominazione commerciale nazionale e del marchio richiesto – Accordo di delimitazione – Applicazione della normativa nazionale da parte dell'EUIPO – Sospensione del procedimento amministrativo – Articolo 70 del regolamento 2017/1001 – Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [diventato articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] – Errore manifesto di valutazione»]

(2020/C 215/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Peek & Cloppenburg KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Renck, M. Petersenn e C. Stöber, avvocati)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 maggio 2018 (procedimento R 60/2007-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg (Amburgo) e la Peek & Cloppenburg (Düsseldorf).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) è condannata alle spese.

(¹) GU C 392 del 29.10.2018.

Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Intercontact Budapest/CdT

(Causa T-640/18) (¹)

[«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Prestazione di servizi di traduzione di testi nei settori finanziario e bancario dall'inglese all'ungherese – Classificazione di un offerente nella procedura a cascata – Articolo 113, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 – Obbligo di motivazione – Prezzo dell'offerta degli aggiudicatari meglio classificati – Diniego della divulgazione»]

(2020/C 215/41)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Intercontact Budapest Kft.) (Budapest, Ungheria)
(rappresentante: É. Subasicz, avvocato)

Convenuto: Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea (rappresentante: M. Garnier, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in sostanza, a ottenere l'annullamento della decisione del CdT del 29 agosto 2018, che classifica l'offerta della ricorrente nella quinta posizione della graduatoria degli offerenti prescelti secondo il meccanismo a cascata, riguardante il lotto n. 12 del bando di gara d'appalto FL/FIN 17.

Dispositivo

- 1) La decisione del Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea (CdT) del 29 agosto 2018, che classifica l'offerta della Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Intercontact Budapest Kft.) nella quinta posizione della graduatoria degli offerenti prescelti secondo il meccanismo a cascata, riguardante il lotto n. 12 del bando di gara d'appalto FL/FIN 17, è annullata.
- 2) Il resto delle conclusioni del ricorso è respinto.
- 3) Il CdT è condannato alle spese.

(¹) GU C 4 del 7.1.2019.